

Legge regionale 09 gennaio 2006 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 19/12/2019

**Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.**

**Art. 19**

*(Funzioni amministrative della Regione)*

1. La Regione esercita in via esclusiva le funzioni amministrative:

- a) di natura istituzionale, esercitate nell'interesse della Regione e del suo funzionamento;
- b) di natura istituzionale, concernenti i rapporti internazionali e i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e gli enti locali;
- c) in materia di credito, finanza e tributi regionali.

2. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi che rivestano esclusivo rilievo e interesse regionale, nonché le funzioni amministrative nelle seguenti materie, che comportano l'esercizio unitario a livello regionale:

- a) sanità;
- b) Corpo forestale regionale;
- c) coordinamento regionale della protezione civile;
- d) libro fondiario;
- e) agricoltura.